



L'ATTIVITA' DELL'ORGANO DI VIGILANZA NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI

***DOTT. GIANCARLO RICCIARDELLI
RESPONSABILE SIML ASL CASERTA***

Le funzioni di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali

- **Legge 833/78 (Riforma sanitaria)
e successive modifiche**
- **D.Lgs. 81/2008 (derivante dal D.Lgs 626/94)**
- **D.Lgs. 758/94**

**FONDAMENTO
NORMATIVO**

COSTITUZIONE art. 32

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

Art. 1 - (I principi)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale ... Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali

**FONDAMENTO
NORMATIVO**



**Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale"**

Art. 14 - (Unità sanitarie locali)

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Unità Sanitaria Locale provvede in particolare:

....

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Art. 21 - (Organizzazione dei servizi di prevenzione)

... all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori ...

EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI DEPUTATI ALLE ISPEZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO

Ispettorato del Lavoro

ENPI

**Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del servizio sanitario nazionale"**

**D. Lgs 502/92 (art.7)
" Riordino della disciplina in materia sanitaria"**

**Legge Regionale 32/94 (art. 12)
" Riordino della disciplina in materia sanitaria"**

**Dipartimento di Prevenzione e Servizi di vigilanza
nei luoghi di lavoro**



Medici specialisti in Medicina del Lavoro

SIML

COSA FACCIAMO

In base a quanto stabilito dalla Legge 833/78, il SIML svolge attività di prevenzione in materia di malattie professionali, vigila sulla corretta applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute sul lavoro.

Obiettivo di fondo, istituzionalmente riconosciuto, è la definizione degli strumenti atti a contenere gli eventi traumatici e le patologie correlati alle condizioni sul luogo di lavoro, promuovendo, attraverso azioni intergrate di prevenzione e vigilanza, la sicurezza, la salute ed il benessere dei lavoratori.

L'OBIETTIVO SERVIZI DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO E'



**PREVENZIONE DELLE DISABILITÀ DA LAVORO
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**

**TALE FINALITA' E' PERSEGUITA NELL'AMBITO DELLE MISSION ASSEGNATE
ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, QUALI EMANAZIONI LOCALI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

IL RUOLO

E' QUELLO DI **PROMUOVERE LA PREVENZIONE E VIGILARE** SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

(S.I.M.L.)



Il Servizio Igiene e Medicina del Lavoro, che vede tra l'altro la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria, è l'organo deputato a svolgere le indagini per malattie professionali.

Art. 55 disp. Att. Cod. Proc. Pen.

- 1. La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.**
- 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria.**
- 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.**

FUNZIONI UPG E APG

Art. 55 e 57 c.p.p.

✓ ATTIVITA' INVESTIGATIVA

Su delega dell'A.G.

Accertamento di un fatto reato

Identificazione delle persone
informate sui fatti e degli indagati

✓ ATTIVITA' ISPETTIVA

D'iniziativa (esposti,
programmatica, ecc.)

Su delega

Individuazione delle violazioni alla
normativa vigente

Contestazione delle violazioni al
contravventore

Comunicazioni delle violazioni alla
A.G.

In caso di pericolo per l'incolumità
dei lavoratori provvedere al

VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ISPEZIONI CANTIERI

ISPEZIONI negli AMBIENTI DI LAVORO

VIGILANZA PREVENTIVA (es. piani di comparto, n.i.p.)

*INDAGINI SU INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
(prevenzione secondaria)*



PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

ASSISTENZA

Atti ed elementi probanti richiesti per l'indagine di Malattie Professionali

Disamina della
corretta



SERVIZIO IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO

VIGILANZA

SOPRALLUOGO IN AZIENDA O CANTIERE

Verifica:

- ambienti e contesti
- macchine e impianti
- organizzazione lavoro

Colloqui:

- Datore di lavoro e RSPP
- RLS
- Medico competente

Verifica documentazione:

- valutazione dei rischi e certificazioni obbligatorie
- procedure di lavoro
- Informazione, formazione e addestramento, ecc.

VERBALE

DISPOSIZIONI

PRESCRIZIONI

**Reati puniti pena alternativa
ARRESTO O AMMENDA**

D.Lvo n° 758/94

RISCONTRO DI
VIOLAZIONI IN SEGUITO A
SOPRALLUOGO ISPETTIVO

PRESCRIZIONE

COMUNICAZIONE
NOTIZIA DI REATO AL
P.M.

ADEMPIMENTO

**SOPRALLUOGO
DI VERIFICA**

INADEMPIMENTO

AMMISSIONE AL
PAGAMENTO DI 1/4
DEL MASSIMO IN VIA
AMMINISTRATIVA

Il P.M. chiede al G.I.P.
l'archiviazione

IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL
RINVIO A GIUDIZIO

Esempio

**Reati puniti con la pena
dell'AMMENDA**

D.Lvo n° 758/94

RISCONTRO DI
VIOLAZIONI IN SEGUITO A
SOPRALLUOGO ISPETTIVO

PRESCRIZIONE

COMUNICAZIONE
NOTIZIA DI REATO AL
P.M.

ADEMPIMENTO

**SOPRALLUOGO
DI VERIFICA**

INADEMPIMENTO

AMMISSIONE AL
PAGAMENTO DI 1/4
DEL MASSIMO IN VIA
AMMINISTRATIVA

Il P.M. chiede al G.I.P.
l'archiviazione

IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL
RINVIO A GIUDIZIO

Esempio

Reati puniti con sanzione amministrativa



L. 689/81

RISCONTRO DI
VIOLAZIONI IN SEGUITO A
SOPRALLUOGO ISPETTIVO

CONTESTAZIONE con
“TERMINE PER LA
REGOLARIZZAZIONE”

Art 301 bis

REGOLARIZZAZIONE

VERIFICA

MANCATA
REGOLARIZZAZIONE

AMMISSIONE AL
PAGAMENTO
DELL'IMPORTO
MINIMO SANZIONE


AMMISSIONE AL
PAGAMENTO COME DA
L.689/81

Doppio minimo

Un terzo del massimo

Esempio

Quadro Legislativo sugli Agenti Chimici



CAMPO DI APPLICAZIONE D.LGS. 81/08

laboratori



industrie chimiche



officine



parrucchieri



manutenzione
e pulizia



agricoltura



CAMPO DI APPLICAZIONE Le Esclusioni

➤ Attività che comportano esposizione ad amianto (Capo III)



➤ Agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica (D.Lgs. 230/95)



TITOLO IX – sostanze pericolose

CAPO I – protezione da agenti chimici

Articolo 223 - Valutazione dei rischi

Articolo 262 comma 1 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3;
- b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6

Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 262 comma 2 lett, a) - Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

Articolo 263 comma 1 lett. a) -il preposto è punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60.

Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 262 comma 2 lett. b)- Il datore di lavoro è punito:

con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro

Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria

Articolo 262 comma 2 lett. a)- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 229 comma 7
- b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione dell' articolo 229, commi 1, 2, 3 e 5.

Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria

Articolo 263 comma 1 – sanzioni per il preposto

il preposto è punito:

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro per la violazione dell' articolo 229.

Articolo 229 – Sorveglianza Sanitaria

Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Articolo 264 comma 1 lett. a)- Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro

CAPO II

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 235 – Sostituzione e riduzione

Art. 262 comma 2 lett. a) - Il datore di lavoro è punito:

- con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro

Art. 263 comma 1 lett. a) - Il preposto è punito:

- con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro

SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 236 – Valutazione del rischio

Art. 262 comma 1 lett. a) - Il datore di lavoro è punito:

- con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro

Art. 263 comma 1 lett. a) - Il preposto è punito:

- con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro

SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 237 – Misure tecniche organizzative e procedurali

Articolo 238 – Misure Tecniche

Art. 262 comma 2 lett. a) - Il datore di lavoro è punito:

- con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro

Articolo 239 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 262 comma 2 lett. b)- Il datore di lavoro è punito:

con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro

Art. 263 comma 1 lett. b) – il preposto è punito:

Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro

Articolo 242 – Accertamenti Sanitari e norme preventive e specifiche

Articolo 243 – Cartelle sanitarie

Articolo 264 comma 1 lettere a) e b)- Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è punito:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per le violazioni all'art. 242
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro per le violazioni all'art. 243